



La Corte di Appello di Brescia, Sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.: N. 229/08 V.G.  
Cron. N.

DESSI'	Dott.	Pier Giorgio	Presidente
PIANTA	Dott.	Donato	Consigliere
MARCHETTI	Dott.	Marina	Consigliere rel.

nel procedimento di reclamo promosso con ricorso depositato il giorno 16 maggio 2008 e notificato in una con il decreto presidenziale in data 2008 da M. [redacted] A., in contraddittorio con Fallimento Realvit Italia S.p.A. in liquidazione, G. [redacted], [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] verso il decreto del Tribunale di Mantova in data 1/10 aprile 2008, ha emesso il seguente

**DECRETO**

Con decreto in data 1/10 aprile 2008 il Tribunale di Mantova, in relazione alle proposte di concordato fallimentare presentate da M. [redacted] A. e G. [redacted] nell'ambito del fallimento Realvit Italia in liquidazione S.p.A., ha respinto la proposta di M. [redacted], ha respinto i ricorsi in opposizione presentati dalla stessa, da E. [redacted] S.a.s.+l e da H. [redacted] International [redacted], ha omologato la proposta di G. [redacted] l., così come precisata nell'atto datato 10 dicembre 2007.

Con riferimento alle questioni dedotte con il reclamo da Mael

**OGGETTO:**

Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerati in materia di fallimento e procedure concorsuali.

471999

S.p.A. e nella memoria costitutiva dei creditori c.d. "stranieri" (██████████), si riportano in sintesi gli argomenti addotti dal Tribunale a sostegno della decisione qui impugnata:

1) non è omologabile la proposta M██████████ (depositata il 7 agosto 2007, modificata il 23 ottobre 2007 ed il 10 dicembre 2007), in forza della clausola di limitazione della responsabilità ivi prevista, in difformità da quanto dispone l'art. 124 comma 4 L.F. ed in relazione alla domanda di ammissione tardiva del credito vantato da Equitalia S.p.A. (27 luglio 2007);

2) nell'ammontare dei crediti ammessi, ai fini dell'esercizio del diritto di voto non può computarsi il complessivo credito di E██████████ S.p.A., perché originato da cessione intervenuta successivamente alla dichiarazione di escutività dello stato passivo e senza che il cessionario presentasse domanda di insinuazione; né i creditori cedenti, pur ritualmente interpellati, avevano espresso alcuna manifestazione di voto;

3) il voto dei c.d. "creditori stranieri" è ininfluenza, perché in un primo tempo espresso a sfavore di entrambe le proposte e successivamente, in senso univocamente favorevole a quella di M██████████, manifestato dopo la scadenza del termine fissato dal Giudice delegato;


4) il voto di Banca P██████████, favorevole alla proposta di G██████████, è valido, perché espresso in termini univoci, sia pure difformi rispetto alle modalità stabilite.

Le censure svolte da M██████████ con il reclamo proposto

riguardano tutti i punti sopra evidenziati. I c.d. "creditori stranieri" hanno addotto argomenti a sostegno della censura riguardante il criterio di valutazione del voto espresso, con particolare riguardo per la ritenuta tardività della seconda manifestazione di voto.

La Corte, a scioglimento della riserva espressa all'udienza camerale del giorno 1 ottobre 2008, cui sono comparse le sole parti già costituite in Cancelleria, reputa che la decisione oggetto di reclamo debba essere confermata.

Con riguardo alla censura concernente la reiezione della proposta di concordato formulata da ~~M. S. S.~~, non può che convenirsi con il primo Giudice, nel senso che la preterizione del credito reclamato da Equitalia S.p.A. in forza della domanda tardiva depositata il 27 luglio 2007 costituisce violazione dell'art. 124 u.c. L.F., senza che possa validamente obiettarsi, per un verso, che Equitalia non aveva notificato detta domanda, atteso che detto adempimento non è richiesto e, comunque, l'odierna reclamante quanto meno alla data di presentazione dell'ultima proposta migliorativa era comunque perfettamente in grado di conoscere l'esistenza della domanda tardiva di cui si discute; per altro verso, che prima dell'adozione del provvedimento qui impugnato nessun rilievo era stato mosso dagli altri organi della procedura concorsuale, poiché il motivo della reiezione è basato sulla violazione di una obiettiva disposizione normativa. Né, infine, ha pregio rivendicare efficacia all'ulteriore proposta, consegnata al Tribunale in data 2 aprile 2008, posto che l'Organo giudicante aveva ormai trattenuto la causa ed



- 4 -

emesso la propria decisione all'esito dell'udienza del 1 aprile precedente.

Parimenti infondato è il motivo di critica riguardante la validità del voto (favorevole alla proposta di M. [redacted]) espresso da Eurocredit 99 S.p.A.: costituisce circostanza pacifica (e comunque riscontrabile alla stregua degli atti della procedura) quella per cui tale società assumeva il ruolo di cessionario di crediti di terzi, che peraltro avevano già ottenuto l'ammissione al passivo fallimentare, in forza di atto notificato alla Curatela, ma che la stessa non aveva provveduto a sua volta a presentare domanda di ammissione al passivo stesso.

Al riguardo, come già è stato ritenuto dal Tribunale di Mantova, non può non richiamarsi il consolidato principio per cui *il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale, già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare, non dispensa il nuovo creditore dall'onere dell'insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 101 legge fall., con la conseguenza che, in difetto di questa, titolare del diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentare resta l'originario creditore ammesso* (cfr. Cass. Civ. I, 26 luglio 2002, n. 11038). Principio che non è contraddetto dalla nuova formulazione dell'art. 127 L.F. ed alla cui applicazione non può essere di ostacolo la norma dell'art. 115 L.F., che detta la disciplina nella ben diversa fattispecie del pagamento dei creditori indubbiamente ispirandosi alle disposizioni in materia di cessione dei crediti (artt. 1260 e segg. c.c.).

La reiezione delle censure sin qui esaminate basterebbe ad

esaurire il tema della odierna decisione, posto che, confermate la decisione sfavorevole alla proposta di M. [redacted] e la valutazione negativa della validità del voto espresso da E. [redacted] S.p.A., resta accertata la regolare approvazione della proposta di G. [redacted] s.r.l.

Per completezza, e per rispondere alle osservazioni esposte, in via di intervento adesivo alle ragioni della società reclamante, dai c.d. "creditori stranieri", si rileva come nessun pregio possa attribuirsi all'argomento secondo il quale non vi sarebbe stata tardività nel voto manifestato (in favore della proposta M. [redacted] con la dichiarazione pervenuta in cancelleria il 25 gennaio 2008, sull'assunto che, premessa la non sicura affidabilità dell'orario segnalato dall'apparecchio telefax, il timbro ivi apposto significava che detto ufficio era ancora aperto ed il termine fissato dal Giudice (alle ore 13,00 del 25 gennaio 2008) era ancora pendente. Basta osservare che nessuna idonea iniziativa è stata assunta dalla parte in questione per contrastare le risultanze orarie de quibus e che il termine perentorio fissato dal Giudice non prendeva come riferimento l'orario di apertura della Cancelleria, ma un mero dato cronologico espresso in termini precisi ed invalicabili. Né può validamente essere invocato il diverso (ed anteriore orario) di ricevimento di identico fax presso lo studio del professionista che svolge l'incarico di curatore, essendo relativo a modalità di deposito dell'atto difformi da quelle prescritte dal Giudice stesso.

Alla reiezione del reclamo segue la condanna di M. [redacted] S.p.A., in persona del legale rappresentante, a rifondere a G. [redacted] s.r.l. le

10/2008

12:47

CANCELLERIA CIVILE → 0376229352

- 6 -

spese di lite, liquidate in euro 30.000,00, di cui euro 1.000,00 per diritti ed euro 25.000,00 per onorari.

Si dispone la compensazione, nei rapporti fra G. S.r.l. ed i c.d. "creditori stranieri", attesa la sostanziale ininfluenza degli argomenti da questi sviluppati nella memoria di costituzione nella presente procedura.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Brescia, respinge il reclamo e, compensate le spese fra le altre parti, condanna M. in persona del legale rappresentante, a rifondere a G. S.r.l. le spese di lite, liquidate in euro 30.000,00.

Così deciso in Brescia il giorno 1 ottobre 2008.

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

*Per presa visione  
ritiro copia come  
certificata.  
Brescia 7.10.2008  
Nobis  
← presa visione  
ritiro copia come  
certificata  
avv. P. L. CONZI*

*[Faint handwritten mark]*